



RISERVA NATURALE REGIONALE
ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE, FABRATERIA NOVA E LAGO
DI SAN GIOVANNI INCARICO



PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA
(ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29/1997)

Norme Tecniche di Attuazione

PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA

(art. 26 della L.R. 29/1997)

**RISERVA NATURALE REGIONALE ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE,
FABRATERIA NOVA E LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO**

Presidente: Rag. Giorgio Bortone

Direttore , R.U.P.: Dott. Massimo Caporusso

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO



Ing. Pierluigi Saccucci



Collaboratori e consulenti

AMBITO NATURALISTICO E AMBIENTALE

Dott. Emiliano Agrillo

Dott. Marco di Domenico

AMBITO ARCHEOLOGICO E STORICO-CULTURALE

Dott.ssa Emanuela Giovannini

Dott.ssa Francesca della Porta

Sommario

Art. 1 – Generalità.....	4
Art 2 - Obiettivi.....	5
Art.3 – Elaborati del piano	7
Art. 4 – Validità ed efficacia del Piano	8
Art. 5 - Modalità di attuazione del Piano.	9
Art.6 - Varianti al Piano	9
Art. 7 - Strumenti di incentivazione.....	10
Art. 8 - Coordinamento istituzionale.....	11
Art. 9 - Regolamento della Riserva.....	11
Art. 10 - Classificazione delle zone della Riserva	11
Art. 11 – Vincoli e tutele.....	12
Art. 12 – Norme e indirizzi operativi delle Zone della Riserva	13
Art 13 - ZONA DI RISERVA INTEGRALE (zona A)	13
Art. 14 - ZONA DI RISERVA GENERALE (zona B).....	14
Art. 15 –ZONA DI PROTEZIONE (zona C)	16
Art. 16 –ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (zona D)	18
Art. 17 - Aree contigue	20
Art. 18 - Viabilità primaria e secondaria.....	20
Art. 19 - Sentieri, percorsi ciclo-pedonali, viabilità interpoderale.....	21
Art. 20 - Accessi alla Riserva.....	22
Art. 21 - Insediamenti di carattere storico.....	23
Art. 22 - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del Paesaggio.....	23
Art. 23 - Fruibilità della Riserva e opportunità turistiche	24
Art. 24 - Reti e servizi di fognatura	25
Art. 25 - Programma di riqualificazione degli elettrodotti.....	25
Art. 26 - Viabilità e navigabilità	25
Art. 27 - Tutela geomorfologica –	26
livellamenti e movimenti terra – cave e discariche.....	26
Art. 28 - Tutela idrologica e idrogeologica.....	27
Art. 29 - Opere idrauliche e manutenzione del Lago e dei corsi d'acqua	28

Art. 30 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici	29
Art. 31 - Caccia e gestione della fauna	30
Art. 32 – Pesca	30
Art. 33 - Attività agricole.....	31
Art. 34– Vigilanza e Sanzioni	33

Art. 1 – Generalità

Il presente Piano redatto ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 29/1997 e della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è strumento di tutela e di supporto allo sviluppo economico e sociale della RISERVA NATURALE REGIONALE ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE E FABRATERIA NOVA E LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO di seguito denominata Riserva.

I contenuti del Piano corrispondono a obiettivi sia generali che di settore, ai quali devono uniformarsi le attività delle Pubbliche Amministrazioni e l'intervento dei privati, al fine di conservare e di valorizzare le caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche della Riserva.

Il Piano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 legge regionale 29/1997, prevede:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
- b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
- e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
- f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso.

Gli scopi del Piano sono distinguibili secondo due finalità principali, “*di tutela e valorizzazione*” o “*di sviluppo economico e sociale*” le quali, per la Riserva, si articolano a loro volta secondo i seguenti aspetti specifici:

- Finalità di tutela e valorizzazione:
 - a) delle acque, del suolo e del sottosuolo, della flora e della fauna;
 - b) degli assetti e usi agrari tradizionali tipici;
 - c) dei beni, attività e tradizioni caratterizzanti questi luoghi;
 - e) del paesaggio.
- Finalità di sviluppo economico e sociale:
 - a) delle potenzialità turistiche riferite ai numerosi settori d'interesse (archeologici, naturalistici, storico-culturali, enogastronomici, escursionistici, sportivi e del tempo libero);
 - b) delle potenzialità produttive legate alla agricoltura tradizionale ecocompatibile;

Art. 2 - Obiettivi

L'area della Riserva si caratterizza per la compresenza di elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente Piano.

Le aree limitrofe al lago di San Giovanni Incarico e ai fiumi Liri e Sacco sono in grande parte di proprietà privata e uno degli indirizzi generali del Piano consiste nella promozione **di iniziative e azioni utili all'acquisizione alla pubblica disponibilità dei suoli di pubblica utilità e funzionali alle attività della riserva.**

Con riferimento alle Finalità di cui all'art. 1 sono di seguito elencati gli Obiettivi del Piano costituenti il quadro di riferimento per la specificazione delle Azioni di attuazione.

- 1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle relazioni tra idrodinamica (con particolare attenzione ai fenomeni esondativi) e qualità dell'ecosistema; controllo/miglioramento degli apporti e aumento dell'ossigenazione;
- 2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del dilavamento; protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e inquinamenti superficiali;
- 3 Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento evolutivo del canneto e delle macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo delle specie alloctone;
- 4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli invertebrati acquatici; protezione delle specie di invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle specie immesse; protezione delle specie di anfibi; protezione delle specie di rettili; protezione delle specie di uccelli; protezione dei mammiferi; Individuazione e indicazioni per mantenimento di corridoi ecologici anche al di fuori dell'area della Riserva;
- 5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico.
- 6 Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento dell'ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, all'equilibrio dell'ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche;
- 7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle aree archeologiche
- 8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile delle colture tradizionali esistenti e promozione del recupero di colture tradizionali perdute.
- 9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle colture tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico

- 10 Valorizzazione e tutela dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova;
- 11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi rurali e degli edifici isolati di maggior pregio;
- 12 Contenimento della nuova edificazione anche mediante incentivi alle ristrutturazioni di edifici dismessi delle aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione del tessuto urbano.
- 13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione di norme e incentivi per l'eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio della Riserva;
- 14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l'ambiente delle strutture ricettive esistenti e dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte;
- 15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei luoghi, degli insediamenti romani, dei centri e borghi storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori di pregio esistenti;
- 16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed ecologici dell'ambito del lago, sia con finalità didattiche sia con funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di marketing territoriale;
- 17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell'area e divulgazione delle tradizioni alimentari locali, incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali;
- 18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello sovracomunale, nell'area della Riserva si caratterizza per la compresenza di elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente Piano.
- 19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la salvaguardia dell'ambiente lacustre e limitazione degli usi non compatibili;
- 20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici limitrofi;
- 21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini idrografici dei fiumi Liri e Sacco.

Art.3 – Elaborati del piano

Il Piano della Riserva è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento;
- Schede progetto;
- Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1 : 10.000);
- Tav. 2 - Aree contigue (scala 1 : 10.000);
- Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva (scala 1 :10.000);
- Tav. 4 – Carta della accessibilità, della fruizione e dei beni archeologico-culturali (scala 1 :10.000);
- Tav. 5 – Carta degli interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio archeologico (scala 1:10.000);

Allegati al Piano sono i seguenti elaborati di quadro conoscitivo, di analisi e di sintesi:

- A.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO E CATASTALI
- A.2 MOSAICO DEI P.R.G.
- A.3 RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
- ANALISI TERRITORIALE
- A.4.a CARTA DEI VINCOLI
- A.4.b SISTEMA DEL PAESAGGIO
- A.5 CARTA DELLA ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ
- A.6 CARTA GEOLOGICA
- A.7 CARTA IDROGEOLOGICA
- A.8 CARTA PEDOLOGICA
- A.9 CARTA VEGETAZIONALE

A.10 CARTA FAUNISTICA

A.11 CARTA COMPARATIVA P.T.P.R. - MOSAICO P.R.G. – ZONIZZAZIONE

A.12 CARTA COMPARATIVA P.T.P. - MOSAICO P.R.G. - ZONIZZAZIONE

Art. 4 – Validità ed efficacia del Piano

Il Piano, ai sensi del comma 5, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997 è vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. In particolare, esso esprime tale coerenza attraverso:

a) “*prescrizioni*”, immediatamente vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i privati, relative a: usi dei suoli, interventi/opere (obbligatori, consentiti o vietati), attività (ammesse e non ammesse);

b) “*indirizzi tecnici specifici*” che definiscono le modalità operative che devono essere obbligatoriamente impiegate, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati, per la progettazione o l’attuazione di un intervento o di un’opera;

c) “*direttive di carattere generale*” che definiscono gli obiettivi, le strategie e le azioni che devono obbligatoriamente orientare l’attività della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, delle Comunità montane e dei Comuni per il governo del territorio nell’ambito delle rispettive competenze.

Ai sensi del comma 6, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997, Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

Ai sensi dell’articolo 145 c. 3 del D. Lgs.. 42/2004, le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) vigente prevalgono sulle disposizioni del Piano, salvo misure più restrittive individuate dal Piano stesso.

Sono fatte salve le previsioni di strumenti urbanistici attuativi già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Piano nonché le previsioni di piani di lottizzazione già stipulate alla data di entrata in vigore del Piano.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta, fatte salve le competenze degli Enti preposti.

Nell’interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di

difformità fra gli elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.

Art. 5 - Modalità di attuazione del Piano.

Nel rispetto delle previsioni e delle priorità di intervento, il Piano viene attuato dall'Gestore mediante il Programma pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 29/1997

Il Programma pluriennale potrà essere attuato anche per stralci/step funzionali ed in ogni caso dovrà perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità delle acque.

Il Gestore della Riserva realizza gli interventi previsti dal Programma direttamente ovvero concordando e promuovendone l'attuazione congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati, a tal fine il Programma individua quali opere ed interventi vadano eventualmente realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell'articolo 26 della legge n. 394/1991.

Art. 6 - Varianti al Piano

Il Piano dovrà essere approfondito, acquisendo dati ulteriori rispetto a quelli oggi disponibili, riguardo ai seguenti aspetti:

- a. Acque - Dinamiche biologiche in corso del sistema delle acque, individuazione dei principali fattori di degrado ed attuazione delle relative sperimentazioni;
- b. Fauna - Censimento e raccolta dati sulle presenze faunistiche indicative della qualità dell'habitat e sulle loro dinamiche, con particolare attenzione al tema dell'equilibrio tra insetti e loro predatori naturali;
- c. Flora - Censimento e approfondimento fitosociologico sul sistema floristico, sulle dinamiche in corso e sugli interventi auspicabili;
- d. Agricoltura – Inventario e caratterizzazione dettagliata delle varietà orticole e frutticole, delle tecniche colturali e dei saperi empirici storicamente e attualmente diffusi. Studi e sperimentazioni sulle colture orticole con particolare riferimento ad un orientamento colturale biologico. Approfondimento dei legami di filiera e delle possibili integrazioni con il settore enogastronomico e turistico;
- e. Ricettività diffusa - Studi e sperimentazioni sul coordinamento, incentivazione e regolamentazione del sistema ricettivo alberghiero ed extralberghiero diffuso;
- f. Beni storico-culturali e paesaggistici - Censimento degli insediamenti, edifici, manufatti, percorsi, sistemazioni agrarie tradizionali di pregio nelle loro attuali condizioni di uso e integrità, censimento e classificazione degli elementi detrattori e/o estranei al paesaggio locale da rimuovere o mascherare/mitigare, indicando le priorità di intervento.

Il Piano, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 26 della legge regionale 29/1997, è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del Piano si provvede secondo le procedure previste per la sua adozione ed approvazione al comma 4, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997.

Art. 7 - Strumenti di incentivazione

L'Ente di gestione definisce attraverso i Programmi pluriennali le forme di aiuto e incentivazione, in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, per la promozione e lo sviluppo degli Obiettivi del Piano ambientale e, mediante apposita formulazione di convenzioni e/o di bandi pubblici, provvede all'erogazione di:

- a) incentivi finalizzati a promuovere azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano;
- b) forme di incentivo e/o compensazioni/crediti edilizi, nei limiti delle previsioni del vigente P.R.G., previo apposito accordo/convenzionamento urbanistico con il comune, per eventuali limitazioni d'uso, cessioni e riduzioni di reddito delle proprietà e/o dei beni derivanti dalle azioni di tutela previste;
- c) contributi finalizzati al coinvolgimento di associazioni, enti, istituzioni ed altri soggetti nella gestione ed attuazione del Piano nonché alla promozione delle attività economiche compatibili e dei loro prodotti e servizi.

A titolo esemplificativo tali strumenti concorreranno:

- a) alla salvaguardia dalle condizioni di degrado indotte dall'abbandono degli elementi che concorrono a caratterizzare il paesaggio agrario, nonché al potenziamento dei corridoi ecologici e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, viene altresì previsto dall'articolo 3 del DPR n. 357 del 08/09/97, che recepisce l'articolo 11 della Direttiva Habitat, che le Regioni dovranno svolgere le attività di monitoraggio anche nelle aree di collegamento ecologico funzionale che rivestono importanza primaria per la fauna e la flora selvatiche e che costituiscono elementi essenziali della Rete Ecologica Nazionale e/o Regionale;
- b) alle azioni rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario;
- c) all'acquisizione ed organizzazione delle aree pubbliche destinate alla realizzazione del sistema delle connessioni anche attraverso accordi di programma finalizzati alla stesura di progetti esecutivi e/o all'attuazione del progetto;
- d) allo sviluppo di forme di agricoltura ecosostenibili e compatibili con le esigenze di tutela dei siti di interesse naturalistico e di valorizzazione del paesaggio agrario;
- e) alla incentivazione di microprogetti dimostrativi di valorizzazione faunistica e di miglioramento ambientale e alla promozione di Piani agroambientali di intervento coordinati anche tra più aziende

agricole contermini insediate all'interno della Riserva o interessate ad operare in coordinamento con esso;

g) agli oneri derivanti dalla manutenzione e formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole;

h) a promuovere e incentivare gli interventi turistico-ricettivi che restaurino il patrimonio edilizio storico.

Art. 8 - Coordinamento istituzionale

In attuazione del Piano l'Ente di gestione promuove l'integrazione e il coordinamento delle azioni di competenza dell'Autorità di Bacino, dell'autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato), del consorzio di bonifica del bacino afferente il territorio della Riserva, di concerto con gli uffici statali, regionali e provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, ai fini della tutela dell'ambiente alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle aree di pregio naturalistico nonché al ripristino delle aree degradate.

A tale scopo uno degli obiettivi principali di medio periodo è, conformemente ai principi di cui all'art. 1 c. 5 della legge 394/91, l'istituzione di un Contratto di Fiume che coinvolga nel processo partecipativo tutti gli enti e le comunità dei bacini imbriferi dei fiumi Liri e Sacco.

Art. 9 - Regolamento della Riserva

Al fine di semplificare, accorpare e rendere omogenee le norme relative alle attività ammesse nell'ambito della Riserva contestualmente all'approvazione del piano sarà approvato il Regolamento della Riserva con riferimento ai contenuti previsti all'articolo 11 della legge n. 394/1991 e ricomprendendo gli aspetti edilizi, urbanistici e gli strumenti perequativi introdotti dallo strumento urbanistico.

Tale Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva e dovrà essere successivamente adeguato ai Programmi Biennali di Attuazione, all'acquisizione di nuovi dati, studi e progetti e alle esigenze derivanti dalla prassi gestionale.

Art. 10 - Classificazione delle zone della Riserva

Ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. f della LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 6-10-1997 il territorio della Riserva è suddiviso nelle seguenti zone:

- A. *zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;*
- B. *zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere*

consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonchè gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;

- C. zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvopastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;
- D. zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

Art. 11 – Vincoli e tutele

Nell'ambito della Riserva sono presenti i seguenti Vincoli:

1. vincolo paesaggistico art. 142 lett. b) D.Lgs. 42/2004 “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”;
2. vincolo paesaggistico art. 142 lett. c) D.Lgs. 42/2004 “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
3. vincolo paesaggistico art. 142 lett. g) D.Lgs. 42/2004 “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”;
4. vincolo paesaggistico art. 142 lett. m) D.Lgs. 42/2004 – “zone di interesse archeologico”;
5. vincolo archeologico individuato dal D.M. 3 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 1 L. 1089/1939
6. vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923);
7. rischio sismico – tutti i comuni della Riserva ricadono all'interno della classe 2 del D.P.C.M. n. 3274/2003;
8. individuazione degli Ambiti Naturalistici di Livello Regionale
9. aree soggette a pericolosità idraulica definite dal PAI;

10. fasce di rispetto della viabilità;
11. fasce di rispetto cimiteriali;

Per le aree soggette a uno o più dei vincoli sopra richiamati vale la specifica normativa di riferimento.

Visto l'alto rischio archeologico emerso dalle Valutazioni di Piano, in tutto il territorio della riserva è obbligatorio inviare formale comunicazione alla Soprintendenza Archeologica del Lazio, almeno 60 gg prima dell'inizio di lavori che comportino scavi.

All'interno della Riserva, ferme restando le norme statali e regionali sulla Valutazione di Impatto e Incidenza Ambientale (V.I.A., V.I.N.C.A.) derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge, i progetti esecutivi di opere ammesse dal Regolamento dovranno indicare e documentare in uno studio di compatibilità ambientale le possibili interferenze conseguenti all'attuazione delle trasformazioni programmate, nonché le azioni necessarie a minimizzare gli eventuali impatti derivati.

Art. 12 – Norme e indirizzi operativi delle Zone della Riserva

Le norme e indirizzi per gli interventi sono distinti in relazione alla zonazione di cui all'Art.10 e alla **Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva** e potranno essere specificati dal Regolamento.

Gli interventi ammessi e soggetti ad autorizzazione all'interno della Riserva, ove non diversamente disciplinato dal PTP/PTPR, dovranno essere accompagnati da uno screening preliminare che consenta di valutarne la compatibilità ambientale e di individuare e valutare gli effetti previsti e le conseguenti obbligatorie compensazioni e mitigazioni.

All'interno del Perimetro della Riserva non sono ammessi movimenti e asporto e riporto di terreno salvo quelli esplicitamente previsti dalle presenti norme e dal Regolamento della Riserva per ragioni di sicurezza idraulica, di miglioramento naturalistico o di coltivazione.

Art. 13 - ZONA DI RISERVA INTEGRALE (zona A)

Queste zone ricomprendono prevalentemente aree ad elevata diversità e integrità ambientale. Ulteriori zone e sottozone di tipo A possono rientrare gli ambiti agricoli in abbandono, in parte soggetti a esondazione con i cicli di piena del lago, oggi in avanzato corso di rinaturazione. Si tratta di aree con vegetazione naturale da conservare o da valorizzare con possibilità di evoluzione spontanea o secondo un orientamento evolutivo che favorisca il più rapido raggiungimento di un equilibrio ambientale.

Nelle zone a riserva integrale sono perseguite le seguenti finalità:

tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche;

Gli interventi da attuarsi in queste zone riguardano il recupero e il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti geologiche, idrologiche, faunistiche e vegetazionali, la realizzazione di azioni finalizzate al ripristino ambientale (eradicazione di specie alloctone, interventi di bonifica e ripulitura).

In tali ambiti non è consentita la coltivazione ed è vietata l'edificazione.

Ogni altro intervento legato a scopi manutentivi o scientifici, ad esclusione delle necessarie opere idrauliche da realizzarsi comunque con le modalità dell'ingegneria naturalistica, dovrà prevedere modalità e strutture reversibili di carattere temporaneo e il successivo ripristino dei luoghi.

Sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, dei manufatti e delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità sopra descritte per le zone a riserva integrale e generale.

Eventuali alterazioni del suolo e della copertura vegetale dovranno essere ripristinate e saranno soggette a sanzione.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle strettamente funzionali all'attività dell'Ente di gestione o derivante da ineludibili esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Art. 14 - ZONA DI RISERVA GENERALE (zona B)

*La zona di riserva generale, comprende aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali in essa non è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, **nonchè gli interventi di manutenzione previsti dall' art.3 c.1 lett. a e b del D.P.R. 380/2001.** Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;*

sottozona B1 - (fasce riparie e macchie boscate)

Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono alla fascia di terreno perimetrale allo specchio lacustre, ai fiumi Liri e Sacco dove prevalgono gli usi a prateria e la vegetazione ripariale, in grande parte si tratta di aree spondali umide, soggette a ciclica esondazione e scarsamente coltivate.

Nelle zone di riserva naturale speciale riferite alle fasce riparie e alle macchie boscate sono perseguite le seguenti finalità:

- a) mantenimento delle macchie boscate e delle formazioni vegetazionali riparie esistenti;
- b) eradicazione di specie vegetali alloctone
- c) ripristino delle siepi e dei filari in particolare lungo i fossi e le scoline esistenti;

- d) miglioramento dell'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
- e) creazione di ambienti idonei al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali;
- f) mantenimento delle pratiche colturali tradizionali destinate prevalentemente all'autoproduzione e all'integrazione del reddito, in particolar modo delle piantate tipiche e delle colture orticole, orientandole a conduzione di tipo biologico ed eco-compatibile;
- g) per le parti a oltre 30 ml dalla sponda lacustre è ammesso lo sviluppo di forme di orticoltura compatibili e biologiche, che non comportino apporti chimici;
- h) creazione di percorsi e itinerari, aree di sosta e osservazione per l'escursionismo naturalistico, lo sport e il tempo libero;
- i) creazione di accessi all'acqua e approdi di uso pubblico;
- j) creazione di aree verdi attrezzate di uso pubblico, con realizzazione delle strutture di servizio a una distanza non inferiore a 30 ml dalla sponda lacustre;
- k) creazione lungo i margini a contatto con appezzamenti agricoli, di fasce tampone e bacini che rallentino le acque di dilavamento e favoriscano la decantazione di parti solide in sospensione, nutrienti e inquinanti;
- l) predisposizione di incentivi per la riqualificazione delle aree compromesse e delle strutture e manufatti con impatto negativo;
- m) mantenimento dei prati mediante sfalcio con asporto e conduzione a prateria degli incolti evitando il rimboschimento spontaneo che non sia finalizzato alla creazione o rafforzamento di specifici habitat;
- n) controllo dell'estensione del canneto secondo modalità di intervento da sperimentarsi sul campo e precisare nel Regolamento della Riserva.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove edificazioni, con eccezione per le strutture di cui alle precedenti lettere g), h), i), j), e non sono consentite recinzioni ad eccezione di quelle strettamente funzionali all'attività dell'Ente di gestione o derivanti da strette esigenze di tutela della pubblica incolumità o specificamente autorizzate e previste dal Regolamento per limitate esigenze funzionali (protezione orti, contenimento animali domestici, e similari) in ogni caso mantenendo liberi i corridoi e i percorsi faunistici all'intorno.

Sottozona B1 - (bacino lacuale)

Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono al bacino lacustre del lago di San Giovanni Incarico e ricomprendono la vegetazione spondale di tipo acquatico.

Nelle zone di riserva naturale speciale riferite ai bacini lacuali sono perseguite le seguenti finalità:

- a) controllo e miglioramento della qualità degli apporti idrici, riduzione del carico biologico e degli apporti inquinanti, verifica ed eliminazione di qualsiasi sversamento o attività inquinante;
- b) riequilibrio della vegetazione sommersa e semisommersa e contenimento della vegetazione alloctona mediante sfalcio in acqua e asporto, con esclusione di dischi rotanti o altri mezzi che rimescolino il fondale, secondo le indicazioni dei programmi di riqualificazione delle acque, tutelando gli ambiti di sviluppo delle macrofite e quelli essenziali per la fauna ittica o ornitica;
- c) sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità delle acque, sia in termini di approfondimenti scientifici sul funzionamento dell'ecosistema, sia mediante sperimentazioni in porzioni limitate del lago (riossigenazione etc.), che di regolazione artificiale delle piene;

- d) censimento e regolazione della fauna ittica, azioni di contenimento e progressiva eliminazione delle specie alloctone dannose in favore di quelle autoctone;
- e) regolazione delle attività di pesca, in accordo con i preposti enti provinciali, avendo quale fine prioritario il riequilibrio ambientale dell'ecosistema;
- f) creazione di ambienti idonei al ripopolamento e conservazione delle specie ittiche di pregio;
- g) protezione dalla navigazione di aree ambientali sensibili, promozione della navigazione a remi di tipo tradizionale, contenimento dei natanti estranei alle tradizioni locali, severa regolamentazione della navigazione con imbarcazioni a motore elettrico, ammissione di natanti a motore esclusivamente per le attività temporanee di manutenzione e sperimentazione previste dalle Azioni del Piano;
- h) mantenimento dei capanni per il ricovero delle barche, dei pontili e delle strutture temporanee esistenti da riqualificarsi con materiali naturali e modalità eco-compatibili e reversibili;
- i) creazione di punti di osservazione o tratti di percorsi in acqua per osservazione della fauna ittica e dei volatili;
- j) promozione di attività sportive e di balneazione non impattanti con l'ecosistema secondo adeguate modalità e regolazioni temporali;
- k) creazione di accessi all'acqua e approdi di uso pubblico nei principali punti di accesso indicati negli elaborati di progetto.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove edificazioni, con eccezione per le strutture di cui alle precedenti lettere h), i), k), e non sono consentite recinzioni o barriere salvo quelle temporanee necessarie per lavori regolarmente autorizzati o sperimentazioni scientifiche.

Sottozona B2 - (argini artificiali)

Le opere idrauliche dell'invaso di Pontefiume compresi gli argini artificiali, delimitanti l'originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 15 –ZONA DI PROTEZIONE (zona C)

Sono zone di protezione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29/97, art. 26, comma 1 lettera f, punto 3, le aree nelle quali, pur non essendo prevalenti i valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico, archeologico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso.

In tali sottozone in conformità con la disciplina prevista dalla legge regionale 39/1999 sul patrimonio forestale e s.m.i. nonché le norme sul turismo rurale di cui alla legge regionale 14/2006:

- è consentito il mantenimento e la riqualificazione dei fabbricati e manufatti esistenti e regolarmente assentiti secondo le tipologie di interventi di cui **all'articolo 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**;
- non sono consentite nuove edificazioni.

Nelle zone agricole sono consentiti unicamente i seguenti interventi sull'assetto dei suoli:

- variazione del profilo del terreno finalizzato alla ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture della Riserva (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione;
- pratiche di conduzione agricola dei fondi coerenti con le previsioni del presente Piano .

Ogni diverso intervento di modifica dello stato dei suoli sarà soggetto a sanzione e dovrà essere ripristinato a cura e spese del proprietario dei terreni interessati.

Nelle zone agricole sono promosse e incentivate le seguenti finalità:

- a) sviluppare forme di agricoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi;
- b) salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpodereale, le sistemazioni idrauliche, gli elementi dell'edilizia spontanea rurale, quali capitelli, edicole, fontane etc.;
- c) conservare, migliorare ed estendere il sistema di fossi e siepi campestri;
- d) conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
- e) promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti locali tipici e ai prodotti a denominazione protetta comunitaria;
- f) promuovere per le attività produttive esistenti non compatibili con tali finalità, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione ad uso compatibile o rilocalizzazione.

Nelle zone agricole si dovrà favorire lo sviluppo di forme di agricoltura compatibili con le seguenti finalità:

- orientare l'attività agricola al metodo di produzione biologico o, qualora non sussistano le condizioni, all'agricoltura integrata, in modo da ridurre sensibilmente il rilascio di nutrienti e di fitofarmaci nell'ambiente;
- promuovere i prodotti tipici locali ed in particolar modo tutti quei prodotti iscritti in "Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali", valorizzando il legame prodotto – area naturale protetta;
- favorire l'incremento della biodiversità degli agro-ecosistemi, attraverso l'impianto di siepi e filari lungo i fossi e gli allineamenti tradizionali preesistenti;

- salvaguardare gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni a cavino, le piantate, gli alberi monumentali o esemplari sanzionando quelle lavorazioni, dissodamenti e arature che per l'eccessiva prossimità e/o ciclicità compromettano tali elementi del paesaggio;
- favorire l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dalle norme in materia di agricoltura, ambiente e turismo rurale;
- favorire la diversificazione degli ordinamenti produttivi, con l'avvio di progetti pilota incentrati sulla produzione di fonti energetiche e materiali rinnovabili.

In tali zone sono consentite le recinzioni unicamente se di limitata estensione e a seguito di comprovate esigenze funzionali (protezione di orti, animali o similari) da realizzarsi con siepi associate a reti o materiali naturali.

Nel paesaggio agricolo della Riserva, gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti solo nell'ambito di Piani di utilizzazione agricola-aziendale, previo nulla-osta dell'Ente. Negli altri casi si applicano le norme sulle aree agricole di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che gli interventi conservino le attuali destinazioni agricole degli immobili esistenti e non comportino – direttamente o indirettamente – processi di inquinamento ambientale, trasformazione morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico.

Zona C1 - aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria Nova

Nella Zona C1 area archeologica di Fabrateria sono vietate le arature del terreno ad una profondità maggiore di 30/40 cm, è altresì vietata, a meno di esplicita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, la piantumazione di qualunque essenza arborea.

Zona C2 - area agricole

Nella Zona C2 non sono previste limitazioni specifiche.

Art. 16 –ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (zona D)

Sono zone di promozione economica ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29/97, art. 26, comma 1 lettera f, punto 4, le aree in cui i processi modificativi di antropizzazione hanno modificato il paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità della Riserva devono essere migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste aree sono localizzate le iniziative previste dal Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, di cui all'articolo 30 della legge regionale 29/1997, e tutte le iniziative a cura dell'Ente o da esso autorizzate che possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

Tutte le modifiche agli strumenti di pianificazione comunale indicati del presente articolo sono sottoposti a nulla osta dell'Ente ai sensi dell'art. 13 legge n. 6 dicembre 1991 n. 394 e dell'art. 28 della L.R. 29/97.

Le zone di promozione economica, ai sensi dei seguenti articoli, sono suddivise in quattro sottozone in relazione alle differenti caratteristiche di tessuto:

Sottozona D1

-Area archeologica Fregellae

Ricade in tale fattispecie l'area edificata ricompresa nella zona sottoposta a vincolo diretto con D.M. 31/3/1980. Tale area è soggetta a regime di inedificabilità assoluta. Solo per le costruzioni legittimamente edificate potranno essere autorizzati minimi interventi di adeguamento o miglioramento dell'esistente senza aumento di cubatura.

Sottozona D2

-Area urbanizzate o di completamento;

Comprende le aree della zona B di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. In tali aree vigono le norme urbanistiche di ciascun comune. L'Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove l'istituzione di "Piani di riqualificazione urbana", che curino specificamente gli aspetti ambientali.

Sottozona D3

-Aree di trasformazione urbanistica

Comprende le zone C e D di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR.

Sottozona D4

-Aree per servizi e verde attrezzato

Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse le aree per attività turistico-ricettive e per il tempo libero. In tali aree è vietato il taglio di alberi.

In tutti i progetti per concessione o autorizzazione gli alberi di alto fusto eventualmente esistenti dovranno essere rilevati rigorosamente ed indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica; i progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare tali alberi esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo tutti gli scavi, la distanza minima di ml. 3,00, (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).

Nelle aree di cui al presente articolo trovano **diretta** applicazione le norme previste dagli strumenti urbanistici **vigenti alla data di entrata in vigore del Piano, o alle successive varianti, purché dotate di nulla osta dell'Ente**, e quelle di tutela paesistica contenute nei piani paesistici vigenti.

Nelle zone D2, D3, D4 potranno essere autorizzati tutti gli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Nelle zone D2, D3, D4 per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento di quelle esistenti, l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente. L'Ente promuove di concerto con le Amministrazioni comunali un piano finalizzato al contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente; al

contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e allo sviluppo delle aree secondo i principi della invarianza idraulica; alla sistematica piantumazione con essenze autoctone, negli spazi disponibili.

Art. 17 - Aree contigue

Nei limiti delle proprie competenze durante l'iter di approvazione del Piano l'Ente di gestione propone la delimitazione delle aree contigue ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, al fine di garantire la protezione degli ecosistemi presenti nella Riserva e minimizzare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti da attività che si svolgano nelle aree limitrofe ad esso.

Come illustrato nella cartografia di Piano si propone l'istituzione di due aree contigue:

- lungo il fiume Sacco fino al confine comunale di Falvaterra;
- lungo il fiume Liri fino alla intersezione con l'autostrada A1.

Tali aree sviluppandosi lungo le sponde dei maggiori affluenti del Lago consentono la tutela e il potenziamento della vegetazione riparia. Con conseguente beneficio per la fauna e per la qualità dell'acqua. In tali zone, caratterizzate oggi da fenomeni esondativi, andrebbe incentivato lo sviluppo di progetti volti a ampliare il letto del fiume mediante arretramento delle arginature, creazione di nuove zone umide e piantumazione di essenze autoctone con peculiari caratteristiche fitodepurative.

Ai sensi dell'art. 9 della LR 24/98, ove la Regione provvedesse all'istituzione di tali Aree ne discenderebbe la loro inclusione nella categoria dei beni paesistici

Art. 18 - Viabilità primaria e secondaria

La viabilità compresa nel territorio della Riserva è considerata, nel suo complesso, di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale in rapporto ai centri storici o di antica formazione, al paesaggio fluviale e agrario, agli insediamenti rurali e alla morfologia e orografia della Riserva e come tale dovrà essere mantenuta e valorizzata.

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità carrabile ovvero l'asfaltatura, comunque realizzata, della viabilità esistente sterrata.

Per la viabilità primaria e secondaria vale la seguente disciplina:

- a) Nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente e interne ai limiti della Riserva, non è ammessa alcuna nuova edificazione;
- b) all'interno della Riserva non è ammessa, ai sensi dell'articolo 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, articoli 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

- c) è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato da definirsi nel Regolamento;
- d) non è ammesso il tomlinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti, con sezioni adeguate e materiali e tipologie non in contrasto con il contesto;
- e) è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
- f) è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell'Ente nel rispetto delle indicazioni del Regolamento circa le tipologie impiegabili;
- g) ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici;
- h) lungo la viabilità principale dovranno essere individuati e realizzate in concertazione con l'Ente proprietario dei punti d'attraversamento faunistico adeguatamente protetti e/o segnalati;
- i) per le nuove superfici carrabili pavimentate dovranno essere previsti dispositivi di disoleazione delle acque di prima pioggia.

Art. 19 - Sentieri, percorsi ciclo-pedonali, viabilità interpodereale

Oltre alla rete principale costituita dalla viabilità carrabile primaria e da quella secondaria a valenza storico-ambientale, il Piano prevede la formazione e realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per le escursioni, naturalistici e didattici, e percorsi ciclo-pedonali che utilizzino tracciati esistenti o di nuova esecuzione purché aventi caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

L'Ente di gestione coordina gli interventi necessari all'uso pubblico dei sentieri e percorsi ciclo-pedonali individuando le aree sottoposte a servitù pubblica e/o predisponendo gli strumenti finanziari necessari al conseguimento degli obiettivi del presente comma.

La rete dei sentieri e dei percorsi, come sopra individuata, dovrà essere articolata secondo le indicazioni di cui alla Tav. 4

Sono di prioritario interesse gli interventi di completamento dell'anello ciclopedonale circumlacuale, da realizzarsi anche per stralci funzionali, in modo da poter in seguito riservare i

percorsi più prossimi alle sponde alla definizione di un itinerario circumlacuale esclusivamente pedonale con funzioni escursionistico-naturalistiche.

All'interno delle aree ricomprese nel perimetro della Riserva l'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando:

- a) le modifiche di qualsiasi natura che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpodereale esistente;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili;
- c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
- d) l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, fatta salva la corretta manutenzione e gli interventi autorizzati per ragioni di igiene ambientale.

I percorsi ciclopedonali devono essere realizzati principalmente consolidando i tracciati esistenti con modesti movimenti di terra (scavi e riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, secondo tipologie d'impianto tradizionali.

Sono comunque possibili:

- interventi di variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o in attuazione delle Azioni previste;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture esistenti (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, ecc.) ed autorizzate dall'Ente.

Art. 20 - Accessi alla Riserva

La Tav. 4 – *Carta della accessibilità, della fruizione e dei beni archeologico-culturali*, individua un sistema organico di punti di accesso alla Riserva e di aree a parcheggio che gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dovranno recepire.

Nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero alberate con specie arboree ed arbustive autoctone.

All'interno del perimetro della Riserva è escluso l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione salvo che per i tratti già esistenti.

Nei punti di accesso l'Ente di gestione promuoverà la divulgazione/informazione didattica, scientifica, turistica e ricreativa compatibile con la finalità di favorire la fruizione sostenibile e consapevole al territorio della Riserva.

Nei punti di accesso alla Riserva , sia principali che secondari, dovranno essere segnalati:

- 1) le peculiarità storico-ambientali e i tematismi da evidenziare in relazione all'ubicazione del Punto di Accesso;
- 2) le interrelazioni con la viabilità ciclopedonale della Riserva;
- 3) l'individuazione dei manufatti ed edifici esistenti destinati alla eventuale fruizione didattica, scientifica, turistica e ricreativa.

Le opere e i parcheggi previsti dovranno essere inseriti nel contesto ambientale e paesistico e dotati di un'adeguata sistemazione a verde.

Art. 21 - Insediamenti di carattere storico

Gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica individuati nel Piano, ovvero edifici vincolati o individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, costituiscono patrimonio storico-culturale-architettonico della Riserva e per essi sono ammessi esclusivamente interventi derivanti dai gradi di protezione previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le eventuali precisazioni previste dal Regolamento; in loro carenza sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro o risanamento conservativo.

Le soluzioni in merito ai principali elementi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti luce, contatori del gas ed acqua, centraline per servizi tecnologici, quadri elettrici e simili in diretto rapporto visuale con gli ambiti della Riserva, dovranno perseguire un corretto inserimento ambientale/paesaggistico, adottare soluzioni coerenti per l'intero ambito secondo quanto precisato dal Regolamento.

Art. 22 - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del Paesaggio

Sono insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio, sia all'interno delle aree della Riserva che nelle aree contigue, i seguenti:

- edifici destinati ad attività produttive, anche se dismessi;
- allevamenti zootecnici;
- linee elettriche, impianti di telefonia, antenne e similari.

L'assentibilità delle azioni ammesse dal Piano in relazione alle suddette fattispecie è subordinata alla riduzione degli impatti, mediante opportune e contestuali opere di mitigazione.

Per gli insediamenti ad alto impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio come sopra individuati, l'Ente di gestione, in accordo con i Comuni interessati, potrà perseguire la conclusione di accordi di programma al fine di intraprendere le azioni di contenimento dell'impatto ambientale e

paesaggistico e per concertare, con le stesse aziende e proprietà, strategie di adeguamento ed eventuale mitigazione, riconversione e/o rilocalizzazione degli impianti o fabbricati.

Gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni con la partecipazione dell'Ente.

Art. 23 - Fruibilità della Riserva e opportunità turistiche

La fruizione della Riserva in funzione ricreativo-turistica, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico rientra tra le finalità del Piano.

Tutte le attività finalizzate alla fruizione e il conseguente accesso del pubblico, sono subordinate al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie dello stesso.

Fatto salvo l'adempimento di quanto indicato al precedente comma, gli interventi dovranno essere finalizzati a:

- a) definire l'insieme organico delle azioni di competenza di più soggetti istituzionali al fine di pervenire alla sistemazione delle infrastrutture e delle attrezzature di servizio lungo la rete della viabilità ed i percorsi della Riserva;
- b) recuperare le zone di interesse naturale alla fruibilità pubblica, ove compatibile, qualificarne gli aspetti scientifico-culturali e i relativi usi compatibili, salvaguardando quelle di maggior interesse naturalistico (Zone di riserva integrale e generale) e gestendone i flussi;
- d) incentivare la fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, delle attrezzature, delle preesistenze di carattere storico-architettonico e paesaggistico;
- e) incentivare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio della Riserva da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

Le attività di fruizione pubblica delle aree e le modalità di svolgimento sono stabilite dal citato Regolamento e da convenzioni con privati proprietari.

E' vietata all'interno della Riserva qualsiasi destinazione riguardante attività rumorose quali piste di autocross, motocross, competizioni fuori strada, tiro al piattello e similari.

Art. 24 - Reti e servizi di fognatura

All'interno del territorio della Riserva, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle acque nere provenienti da scarichi civili.

Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.

Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani è opportuno prevedere forme di decantamento del particolato solido mentre per le acque di dilavamento delle strade principali è opportuno siano realizzate nei vari piani pluriennali, delle opportune vasche in cui convogliare raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo.

Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

In tutto il territorio della Riserva, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i..

Nelle aree a riserva naturale integrale e generale, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità del sistema idrogeologico-ambientale, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 25 - Programma di riqualificazione degli elettrodotti

L'Ente in collaborazione con le società di approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica definisce un piano di interventi :

- per la mitigazione dell'impatto ambientale degli elettrodotti esistenti nel territorio della Riserva
- per l'installazione di dissuasori a protezione dell'avifauna;
- per la graduale modifica dei tracciati.

Art. 26 - Viabilità e navigabilità

Nel territorio della Riserva il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, è ammessa unicamente per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole e forestali, per l'accesso

da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall'Ente, fatte salve altre autorizzazioni compatibili con l'ambiente che potranno essere specificamente previste dal Regolamento.

E' vietata la navigazione a motore sul lago ad eccezione dell'autorizzazione temporanea da parte dell'Ente alla navigazione con imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, appositamente regolamentata con disciplinare, per Enti e/o Associazioni che svolgano attività didattico-scientifiche o culturali e per attività di manutenzione dell'alveo e delle sponde.

La navigazione a remi è ammessa, compresa la navigazione di piccoli natanti a motore elettrico a basso impatto con organo propulsore schermato, autorizzati dall'Ente.

E' ammesso il ripristino di attracchi e pontili già esistenti con i medesimi materiali o secondo le indicazioni del regolamento, nuove strutture sono ammissibili quando rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico interesse, purché gli interventi siano attuati con modalità rispettose dell'ambiente, correttamente inseriti nel paesaggio e facilmente reversibili, secondo le modalità precisate dal Regolamento.

Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili devono essere presentate all'Ente che, valutatane la compatibilità ambientale, rilascerà il parere.

Art. 27 - Tutela geomorfologica – livellamenti e movimenti terra – cave e discariche

Gli aspetti geomorfologici e geolitologici cartografati nelle Tavv. A.6 A.7 e sgg., sono testimonianza dell'evoluzione geologica dell'ambito alluvionale e costituiscono un sistema gelogico, naturalistico e antropologico estremamente ricco e stratificato, da preservare negli elementi superstiti, pertanto gli interventi di livellamento e di movimento di terra, a qualsiasi titolo eseguiti, non dovranno alterare in alcun modo la morfologia originaria ed eventuali manomissioni incongrue saranno sanzionate e dovranno essere ripristinate a carico e spese del proprietario delle aree.

In tutto il territorio della Riserva , ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sottoelencate attività sono così disciplinate:

- a) è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico fatti salvi eventuali interventi di tutela dell'igiene e salute pubblica;
- b) è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;
- c) è vietato l'interramento od altri interventi sulle risorgive esistenti, fatta salva l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
- d) è vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose;

e) sono vietati i movimenti terra e i miglioramenti fondiari effettuati con mezzo meccanico eccetto quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite e l'aratura effettuata nel rispetto dei punti di cui sopra.

In particolare nella zona della Riserva, ad esclusione delle operazioni consentite nelle Zone di penetrazione, sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.

Nelle zone di riserva naturale orientata è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio.

Art. 28 - Tutela idrologica e idrogeologica

Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la tutela delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee (Tav.A.7).

Tutti gli interventi previsti nell'area della Riserva e nell'intero bacino idrografico, devono tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità

disponibili.

Per gli specchi lacustri sono prioritarie le attività finalizzate al miglioramento della qualità delle acque, sia attraverso il monitoraggio e miglioramento qualitativo degli apporti (fossi, scoline, acque di dilavamento, sperimentazione di riapertura delle polle sul fondo lacustre), sia attraverso la stesura di un programma di studi e sperimentazioni concrete per il miglioramento della qualità delle acque.

Si introducono le seguenti norme di salvaguardia della risorsa idrica:

- nell'area della Riserva, in relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l'apertura di nuove cave o discariche, nonché l'abbandono di rifiuti;

- nell'area della Riserva non sono ammessi nuovi prelievi da falda e dalle acque di superficie, né nuove derivazioni, salvo il rinnovo delle autorizzazioni-concessioni in essere subordinato al nulla osta dell'Ente e fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale.

Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l'obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata tutela, in tal senso il Piano individua quali interventi prioritari:

a) l'individuazione, sulla rete di canali confluenti nei lago, dei corpi idrici sui quali non sono ammessi sversamenti di scarichi provenienti sia da aree urbanizzate che da aree artigianali e industriali e allevamenti in genere;

b) la progettazione e la realizzazione di una adeguata rete di monitoraggio delle acque;

- c) la formazione di un bilancio idrologico ed idrogeologico del bacino idrografico afferente al lago;
- d) il miglioramento della qualità delle acque attraverso interventi di bioingegneria e di fitodepurazione;
- e) verifica della vulnerabilità delle acque sotterranee.

Per quanto attiene alle attività industriali ed agricole presenti all'interno del bacino si dovranno individuare le attività che possono comportare pericolo per le risorse idriche sotterranee e superficiali e le misure atte alla loro salvaguardia.

All'interno del perimetro della Riserva sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei.

Art. 29 - Opere idrauliche e manutenzione del Lago e dei corsi d'acqua

Gli interventi di manutenzione nel lago e lungo la rete idrografica a loro connessa, anche minore, devono essere rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari, favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione, oltre che al mantenimento e ripristino della rete di fossi e scoline agricole, possibilmente associate a siepi sul lato assolato.

Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle tradizionali o dell'ingegneria naturalistica.

Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale lacuale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque e del paesaggio;
- le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica, non ammissibili lungo le sponde delle Zone di riserva integrale, sono consentite sui rimanenti tratti spondali esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto comunque della naturale divagazione delle acque, salvaguardando le zone umide connesse;
- qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
- la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo parere dell'Ente, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino/risanamento ambientale, interventi di difesa dal rischio di esondazioni e interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso, per il materiale di risulta può essere valutata l'opportunità di riuso per il rinforzo spondale previa analisi dei sedimenti;

- è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo senza asporto dei materiali di risulta;

- è vietato il totale disboscamento di tratti spondali;

- qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita e incentivata la presenza di specie arboree e arbustive lungo le sponde lacuali e lungo i fossati, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando le percezioni del paesaggio agrario.

Le opere idrauliche dell'invaso di Pontefiume compresi gli argini artificiali, delimitanti l'originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 30 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici

Obiettivo prioritario del Piano all'interno della Riserva è il mantenimento degli agro-ecosistemi e il mantenimento della zona palustre.

Le azioni di ripristino e di miglioramento ambientale dovranno permettere di potenziare i sistemi ambientali esistenti anche riferendosi alle codifiche degli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, in ambito agricolo il tessuto dovrà essere prioritariamente costituito da fossi, siepi e filari, pur preservando e integrando le macchie boscate esistenti. Diversamente nella zona palustre sarà prioritario salvaguardare le sponde e la qualità idrochimica delle acque palustri.

Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono precisate dal Regolamento.

Lungo le sponde, i corsi d'acqua, i fossi, nelle aree ricadenti all'interno delle zone integrali, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, in ogni caso il materiale di risulta dello sfalcio dovrà essere asportato e rimosso.

In tutta l'area della Riserva sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica e i potenziali habitat, nonché le acque che ospitano significative presenze di ittiofauna e flora acquatica, salvaguardando tutti i corsi d'acqua, anche minori, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde.

In tali ambiti è in particolare vietato:

a) danneggiare il patrimonio naturale in genere;

b) asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);

e) sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata;

f) la produzione agricola e la coltivazione orticola.

L'Ente di gestione, sulla scorta dei propri programmi di intervento, promuove accordi e sottoscrive convenzioni con altri Enti territorialmente competenti, scuole, associazioni del volontariato, pro-loco etc., per la realizzazione di:

- interventi di manutenzione della vegetazione e di ripristino ambientale;
- eradicazione e controllo delle specie alloctone
- monitoraggio della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

L'Ente di gestione promuove ed organizza altre forme di volontariato per l'esecuzione di tali interventi, con modalità che saranno disciplinati dal Regolamento.

L'ente di gestione procederà al censimento degli incolti invitando le proprietà a curarne la manutenzione al fine di mantenerne l'assetto di prato stabile ed evitare il rimboschimento incontrollato e, nel caso di inerzia dei privati, provvederà alla pulizia e allo sfalcio degli stessi secondo le modalità precisate dal Regolamento; per le aree che risultassero reiteratamente non mantenute, con rischio per l'integrità naturalistica e paesaggistica dell'ambito interessato, sarà attivabile una procedura di acquisizione dell'area alla pubblica disponibilità.

Art. 31 - Caccia e gestione della fauna

All'interno delle aree a Riserva, è vietato l'esercizio venatorio fatti salvi gli interventi di controllo sulla fauna selvatica finalizzati a ricomporre gli squilibri ecologici in conformità con il Regolamento, come disposto dall'articolo 22 della Legge n° 394/91. In assenza di tale regolamento o di specifiche disposizioni, in merito all'attività venatoria si applica quanto previsto dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

È previsto, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente e nei limiti di legge, la creazione di un fondo per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica all'interno della Riserva.

Nelle zone di riserva naturale integrale e generale è vietato asportare esemplari vivi, morti o parti di essi appartenenti alla fauna selvatica, o recare danno alla stessa distruggendo nidi, tane o i territori di foraggiamento, fatti salvi gli interventi di tutela dell'igiene e salute pubblica.

Art. 32 – Pesca

Nell'ambito della Riserva la pesca è consentita secondo le normative vigenti con particolare indirizzo alla riduzione delle specie alloctone e salvaguardia delle specie autoctone con divieto di

immissione o rilascio di specie alloctone e di pesca con pesciolino vivo, contribuendo a ricostituire l'equilibrio ittico del lago.

Il Regolamento stabilirà le esatte modalità d'esercizio dell'attività soprattutto in relazione alle specie catturabili e al potenziale numero di pescatori ammesso. si applicano i vincoli e le limitazioni alla pesca nelle acque interne secondo la legislazione regionale vigente (legge regionale 7 Dicembre 1990, n. 87, Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio).

Tutte le attività conseguenti alla gestione dell'ittiofauna, con particolare riferimento all'immissione di specie a scopo di ripopolamento, devono essere oggetto di un'attenta valutazione in coordinamento con gli enti provinciali preposti.

Lo svolgimento di gare di pesca dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente nel rispetto delle eventuali specifiche indicazioni del Regolamento.

Art. 33 - Attività agricole

L'agricoltura svolge un ruolo strategico nella tutela del sistema ambientale della Riserva, inteso come ambito territoriale con specifiche valenze naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali ed economiche.

Le aree agricole costituiscono il connettivo tra i biotopi e le aree urbanizzate ad elevato carico antropico, come tali esse producono positive ricadute sull'assetto ecologico, in relazione alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi campestri, alberature poderali, alberi esemplari, etc., tuttavia taluni processi produttivi determinano potenziali impatti sugli ecosistemi di interesse naturalistico, con rilascio di nutrienti e fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde.

La Riserva, allo scopo di migliorare il rapporto Agricoltura e Ambiente, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'agricoltura biologica e integrata;
- b) contenere drasticamente i fertilizzanti e i trattamenti chimici per le coltivazioni esistenti, in particolare vitivinicole, prevenendo e impedendo la percolazione verso il lago e programmando entro tre bienni la riconversione a conduzioni biocompatibili ed ecosostenibili, sia per l'area a Riserva che per l'area contigua;
- c) favorire lo sviluppo di coltivazioni e di processi produttivi a minor fabbisogno energetico;
- d) sviluppare e promuovere le produzioni agricole e alimentari tipiche e tradizionali locali ed in particolar modo tutti quei prodotti iscritti in "Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali";
- e) ricondurre gli eventuali allevamenti presenti a forme di conduzione in grado di ridurre il volume degli effluenti zootecnici e di migliorarne l'impiego agronomico;

f) promuovere la diversificazione degli indirizzi produttivi, sviluppando attività ricettive e di servizio, rientranti nella nozione di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni.

Il territorio della Riserva costituisce ambito preferenziale di intervento per le misure e gli incentivi comunitari e regionali relativi all'agricoltura eco-compatibile e L'Ente promuove, in accordo con la Regione, programmi finanziari volti a incentivare lo sviluppo di processi produttivi maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione della Riserva.

L'Ente, in accordo con la Regione, si attiva perché venga riconosciuta priorità di finanziamento agli imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare interventi agro-ambientali e di valorizzazione delle zone rurali all'interno del territorio della Riserva di tipo eco-sostenibile ed a prevedere nel Piano pluriennale progetti pilota ed i criteri di selezione delle proposte formulate dagli imprenditori agricoli.

I beneficiari degli incentivi realizzano gli interventi convenzionando con L'Ente e i comuni interessati l'impegno alla conservazione, manutenzione e sviluppo delle aree.

Gli interventi da incentivare con priorità rientrano nelle seguenti categorie:

- conversione all'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento CE 834/2007;
- riqualificazione ed estensione delle siepi campestri e di fasce tampone;
- conservazione, miglioramento e formazione di habitat per la nidificazione dell'avifauna;
- ripristino delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione, miglioramento e formazione di zone a prato stabile o di biotopi semi-naturali;
- sviluppo di attività connesse con la multifunzionalità e con il territorio rurale, quali fattorie didattiche, orti sociali, centri di degustazione di prodotti tipici, attività agrituristiche, servizi legati all'educazione ed interpretazione ambientale e visite del territorio;
- diversificazione dell'attività agricola (apicoltura, agriturismo, produzioni tipiche locali, etc.);
- conversione degli allevamenti esistenti, anche nelle aree limitrofe alla Riserva, verso forme di stabulazione che comportano l'assenza o la riduzione di liquami zootecnici.

In generale l'esercizio dell'attività agricola deve essere compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli elementi morfologici, geologici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici del sistema ambientale della Riserva, quali specchi d'acqua e rete idrografica, paludi, suoli torbosi, siepi,

boschetti, alberi esemplari, siti di rifugio e zone umide, riproduzione della fauna selvatica, formazioni vegetali semi-naturali (prati stabili, torbiere, etc.).

Nelle zone di riserva generale, i nuovi impianti forestali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ente, sulla base di una specifica valutazione di incidenza ambientale, ai sensi delle vigenti

norme in materia, tale valutazione dovrà verificare la compatibilità ambientale delle scelte progettuali, con particolare riguardo alla provenienza del materiale vivaistico impiegato.

Il Regolamento potrà precisare le colture e le attività compatibili e non, selezionando le forme da promuovere e incentivare nell'ottica della promozione delle colture storiche tipiche e di una progressiva integrale conversione all'agricoltura biologica ed eco-compatibile della Riserva e delle aree contigue.

L'Ente favorisce le iniziative tendenti alla ricomposizione fondiaria, quali consorzi, cooperative agricole anche nel quadro di quanto previsto dall'art. 7, lettera d) della Legge n. 394/91 e dalla legge regionale 29/1997. L'Ente promuove altresì, ai sensi della legge regionale 15/2000 la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

In tutto il territorio della Riserva è vietato lo spargimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o dal fondale lacustre.

Il riuso a scopi agricoli del fango del fondo lacustre potrà essere ammesso unicamente all'interno di un progetto mirato che ne verifichi preventivamente l'assenza di inquinanti.

In tutto il territorio della Riserva è attuato il Codice di Buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 19 aprile 1999

Art. 34– Vigilanza e Sanzioni

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme e del Regolamento, l'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applica quanto segue:

- a) L'Ente di gestione vigila con proprio personale o, previo convenzionamento, mediante personale qualificato di altri enti (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, etc.), sull'applicazione della presente norma e di ogni altra disposizione vigente e conseguente;
- b) L'Ente adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni;
- c) Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 689/ 1981;
- d) Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- e) Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente;
- f) L'Ente redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate;
- g) Fatte salve specifiche sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti della Riserva, nonché delle

misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.500,00, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;

- h) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente;
- i) Le sanzioni sono comminate dall'Ente secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore, saranno confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.